

VERBALE DI INTESA

Addì, 27 aprile 2017 si sono incontrate in Roma

FISEASSOAMBIENTE, con l'assistenza di FISE

e

le Segreterie nazionali delle OO.SS.

FP CGIL, FIT CISL, ULTRASPORTI, FIADEL

PREMESSO CHE

- con la stipulazione del Verbale di intesa 6 dicembre 2016, le Parti hanno concordato la proroga fino al 30.4.2017 delle R.S.U. e dei R.L.S.S.A. in carica - compresi quelli eventualmente eletti in date successive al 27.11.2013, indipendentemente dalla data dell'elezione -, a causa del protrarsi del negoziato per il rinnovo del ccnl 21.3.2012;
- in coerenza con gli impegni assunti con il predetto Verbale, le Parti riconfermano la volontà di apportare integrazioni e modifiche al Regolamento 24.9.2013 per l'elezione delle R.S.U. e dei R.L.S.S.A., alla luce del sopravvenuto Accordo interconfederale 10.1.2014 e, insieme, per tener conto delle esigenze, operative e procedurali, emerse nella prima elezione nazionale,

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE.








1. Le Premesse sono parte integrante del presente verbale.
2. Il richiamato Verbale di intesa 6.12.2016 è integralmente sostituito dal presente Verbale.
3. A termini dell'art. 1, comma 1, del Regolamento 24.9.2013 per l'elezione delle R.S.U. e dei R.L.S.S.A., le Segreterie nazionali stipulanti comunicano che in tutte le unità produttive aventi in forza più di 15 lavoratori dipendenti le elezioni di entrambi gli organismi di rappresentanza si terranno congiuntamente nei giorni 25 e 26 ottobre 2017.
4. In data odierna, è stata avviata la revisione del Regolamento 24.9.2013 per l'elezione delle R.S.U. e dei R.L.S.S.A..
5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del citato Regolamento elettorale, avuto riguardo a quanto innovato dall'Accordo interconfederale 10.1.2014, Parte Seconda, comma 6, rispetto all'art. 22, comma 3, del predetto Regolamento, le R.S.U. in carica si intendono decadute alla data del 30 aprile 2017.
6. A decorrere dal 1° maggio 2017 e fino all'entrata in carica delle R.S.U. neolette, nelle unità produttive aventi in forza più di 15 lavoratori dipendenti la loro rappresentanza e la titolarità negoziale nei confronti delle imprese viene esercitata dalle Strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti o di quelle firmatarie o di quelle comunque riconosciute in azienda ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/1970.



7. Eventuali accordi di secondo livello, stipulati nel periodo di cui al precedente comma dalle predette Strutture sindacali territorialmente competenti saranno sottoposti, mediante referendum indetto unitariamente dalle Strutture firmatarie i predetti accordi di secondo livello, all'approvazione dei lavoratori aventi diritto al voto, quali individuati dall'art. 8, comma 1, del Regolamento elettorale 24.9.2013.
8. Il referendum si dovrà tenere entro 15 giorni dalla firma dell'accordo di secondo livello e si intenderà valido ove allo stesso abbia partecipato almeno il 50% degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum, l'ulteriore referendum si dovrà tenere entro i 15 giorni successivi, e si intenderà valido ove allo stesso abbia partecipato almeno il 50% degli aventi diritto al voto.
9. L'accordo di secondo livello si intenderà validato con la maggioranza di almeno il 50% +1 dei votanti.
10. Al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti previsti, in materia di salute e sicurezza del lavoro, dal D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e successive modifiche, i R.L.S.S.A. in carica alla data del 30 aprile 2017 sono prorogati a tutto il 15 novembre 2017, compresi quelli eletti in date successive al 27 novembre 2013, al fine di consentire la coincidenza della loro elezione con quella delle R.S.U..
11. A termini dell'art. 60, lettera A), comma 3 del vigente ccnl, nelle more del rinnovo delle R.S.U. le OO.SS. stipulanti e quelle firmatarie confermano formalmente la loro rinuncia a costituire R.S.A. ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/1970.
12. Per le Associazioni sindacali riconosciute in azienda ma diverse da quelle di cui al comma 11, l'adesione alla rinuncia a costituire R.S.A. costituisce requisito obbligatorio che integra quelli già previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b) del Regolamento 24.9.2013 per la partecipazione all'elezione delle R.S.U. e dei R.L.S.S.A..

FISEASSOAMBIENTE

FISE

FP CGIL

FIT CISL

ULTRASPORTI

FIADDEL





